

**Consiglio dell'Ordine degli  
Avvocati di Roma  
Scuola Forense V.E. Orlando**

**Parere di diritto penale. 24.9.2012**

**Avv. Luigi Panella**

**Avv. Margherita Saccà**

*Il delitto di diffamazione*  
*(art. 595 c.p.)*

# PARERE

Sul quotidiano “on line” Alfa, diretto da Sempronio, l'onorevole Tizio intervistato dal giornalista Caio formulava alcune frasi offensive nei confronti dell'imprenditore Mevio.

In particolare, nel corso dell'intervista, il giornalista Caio pronunciava la seguente frase: *“Le risulta che l'imprenditore Mevio abbia versato ingenti tangenti agli assessori del Comune di Beta al fine di accaparrarsi importanti appalti nell'ambito dei programmati interventi di edilizia popolare del suddetto Comune?”* Tizio rispondeva *“Quanto da lei affermato è facilmente riscontrabile poiché Mevio non avrebbe mai potuto aggiudicarsi gli appalti in quanto non disponeva dei requisiti previsti a pena di esclusione dal bando di gara”*.

Mevio, allora si rivolgeva ad un Avvocato di fiducia per conoscere le iniziative giudiziali da intraprendere, rappresentando al medesimo la falsità della notizia.

Il candidato, assunto le vesti del difensore di Mevio, rediga motivato parere illustrando gli istituti giuridici rilevanti e le problematiche sottese al caso di specie.

## Art. 595 c.p.

- *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito...”*

- *“fuori dei casi indicati nell’articolo precedente...”*
- art. 594 c.p. Delitto di ingiuria  
*“Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente, è punito ...”*

- Il delitto di diffamazione si distingue dal delitto di ingiuria poiché le espressioni offensive vengono pronunciate in assenza dell'offeso al quale non spetta pertanto alcun diritto di reazione e difesa alle offese altrui.
- Si tratta, pertanto, di un delitto più grave.

ELEMENTO  
OGGETTIVO  
DEL DELITTO DI DIFFAMAZIONE

- Comunicazione con più persone;
- assenza della persona offesa;
- offesa all'altrui reputazione

# Comunicazione con più persone

- *“Sussiste l’estremo della comunicazione con più persone ove si accerti che l’agente, anche eventualmente indirizzandosi a una sola persona, abbia comunicato sostanzialmente con più persone presenti, parlando ad alta voce, in modo, quindi che la comunicazione lesiva dell’altrui reputazione non potesse non essere percepita da una pluralità di soggetti”* (Cass. Pen. sez. V, sentenza del 198, n. 10263).



- *“Sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite ad almeno un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza” (Cass. Pen. sentenza del 2004, n. 31728).*

- *“Ai fini dell’integrazione del delitto di diffamazione, si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l’astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato da nessuno” (Cass. Pen. sez. V, sentenza del 2008, n. 16262).*

# Offesa all'altrui reputazione

- OGGETTO GIURIDICO TUTELATO  
DALLA NORMA:

LA REPUTAZIONE

# Il concetto di reputazione

- La reputazione è da intendersi come la considerazione in cui l'individuo è tenuto nella comunità in cui opera ed è conosciuto.

- “*La reputazione è il sensu della dignità personale nell’opinione degli altri, un sentimento limitato all’idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico” Cass. Sez. pen. sentenza del 1995, n. 3247)*

- *“L’offesa alla reputazione non riguarda solo l’ambito personale, ma può anche consistere nell’aggressione alla sfera del decoro professionale” (Cass., sez. V sentenza del 1982, n. 5945).*

- *“Integra la lesione della reputazione altrui non solo l’attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio”.* (Cass. Pen. sez. V, sentenza del 2008, n. 40359).
- Da queste premesse, la Corte ha ritenuto condotta idonea a ledere l'altrui reputazione il descrivere una persona come donna capace di tradire la fiducia del proprio fidanzato, allacciando una relazione sentimentale con un altro uomo, e, per l'effetto, ha annullato con rinvio la decisione assolutoria che aveva motivato la conclusione liberatoria sul rilievo che la «fedeltà tra fidanzati» non costituiva un'aspettativa giuridicamente rilevante.

- Al fine di valutare se vi sia stata lesione di tale bene la Giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che vada valutato il significato complessivo delle parole, scritte o pronunciate.
- La manifestazione offensiva ha un significato che per quanto collegato con le parole pronunciate o scritte non è sempre identico per tutte le persone. Ciò che rileva è il significato obiettivo: il senso che l'espressione ha nell'ambiente in cui il fatto si svolge, secondo l'opinione della generalità degli uomini, opinione di cui è interprete il giudice del fatto.
- In conseguenza, la particolare suscettibilità dell'offeso non è presa in considerazione (Antolisei, Manuale di Diritto Penale, 2008, p.205).



- Esempio: l'epiteto fascista mentre in un determinato periodo di tempo aveva un significato elogiativo, ora, “... *Quando non sia utilizzato per caratterizzare l'ideologia politica di taluno, ma in senso spregiativo per qualificare un individuo come persona reazionaria, prevaricatrice totalitaria e sovvertitrice dell'ordine democratico, costituisce reato di diffamazione*” (Cass. 29 settembre 1975).

# ELEMENTO SOGGETTIVO

La dottrina e la giurisprudenza ritengono sia sufficiente ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione il

**DOLO GENERICO**

E' sufficiente che il colpevole abbia tenuto la condotta offensiva con coscienza e volontà, accompagnate dalla consapevolezza del suo carattere lesivo.

Secondo la Cassazione “*rileva la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione*”. (Cass. 1996 n. 7713)

(Cass. 1990, n. 11492)

“Quando per l’intrinseca potenzialità offensiva delle espressioni usate, siffatta volontà appare inequivocabile, non può attribuirsi alcuna rilevanza alle sottostanti ragioni che hanno determinato l’agente a pronunciarle.”

## Ne consegue che:

- Non essendo rilevante il Dolo specifico non occorre in capo all'agente *l'animus diffamandi*,
- l'intenzionalità o i fini perseguiti dall'agente non rilevano ai fini della consumazione del delitto.

- Tuttavia, è configurabile il delitto di diffamazione anche in presenza del DOLO EVENTUALE nell'ipotesi di accettazione del rischio di offendere taluno. *“Di conseguenza è sufficiente che l'agente faccia consapevolmente uso di espressioni idonee ad assumere portata offensiva. Tale idoneità comprende necessariamente l'attitudine a raggiungere la sensibilità del soggetto passivo; la quale implica a sua volta la concreta possibilità che quest'ultimo si percepisca come destinatario delle espressioni offensive (nel caso di specie, la Corte ha ritenuto lesiva la scritta riportata in un comunicato sindacale in cui si dava dell'imbecille ad un ex sindacalista, atteso che, anche in assenza del nome dell'interessato, vi erano elementi tali da permettere al soggetto coinvolto di percepirsi quale destinatario dell'offesa). (Cass. sentenza del 2011 n. 15060).*
- **la mera colpa, anche se con previsione, non rileva ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione.**

# NATURA DEL DELITTO DI DIFFAMAZIONE

REATO COMUNE: ai fini della configurabilità del delitto non è richiesta una particolare qualifica soggettiva dell'agente.

Art. 595 c.p.

“Chiunque...comunicando con più persone...”

# REATO A FORMA LIBERA

Può essere realizzato con  
qualsiasi mezzo:

parole, scritti, disegni



# **DIBATTITO: REATO DI DANNO SECONDO ALTRI DI PERICOLO**

## **1. TESI REATO DI PERICOLO**

- Si ritiene non sia necessario che il biasimo abbia trovato credito presso coloro che lo hanno appreso e, quindi, non si esige che la reputazione sia distrutta o diminuita.
- Ad ogni modo, deve trattarsi di pericolo attuale ed effettivo, in quanto si richiede non la sola punibilità ma la probabilità di una lesione dell'altrui reputazione. (cfr. Manzini, Diritto penale, Torino 1947, 544)

## 2. Tesi elaborata dalla dottrina REATO di DANNO

Ritiene necessaria l'effettiva lesione  
della reputazione del soggetto  
diffamato.

## Configurabilità o meno del tentativo a seconda delle diverse tesi

- Chi aderisce alla prima tesi non ritiene possa configurarsi il tentativo di diffamazione nel caso in cui la stessa venga commessa con la comunicazione verbale.
- Se ne ammette la configurabilità solo in caso di condotta diffamatoria compiuta con lo scritto.
- Si pensi ad es. alla diffamazione compiuta con l'invio di una lettera che per disguidi postali non venga recapitata ad alcuno o soltanto ad alcuni dei destinatari.

Chi aderisce alla seconda tesi ritiene configurabile il tentativo sia nei casi di comunicazione verbale sia nei casi di comunicazione scritta.

# **DIFFAMAZIONE AGGRAVATA**

## **ART. 595, comma 2, c.p.**

“Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato la pena è della reclusione fino a due anni o della multa fino a €2.065,00”.

# Si tratta di una circostanza aggravante ad effetto speciale

- Le circostanze ad effetto speciale comportano un aumento o una diminuzione della pena base superiore ad un terzo.

**•La ragione dell'aumento di pena nell'ipotesi di attribuzione di un fatto determinato consiste nel più accentuato pregiudizio arrecato al soggetto passivo a causa della specificità dell'addebito.**

**•La rappresentazione sostanziale dell'accadimento nella concreta ed inconfondibile unicità ed individualità, ha la peculiarità di ingenerare nel lettore un maggior convincimento di attendibilità delle circostanze narrate rispetto a quelle riportate diversamente in modo vago, ipotetico, meramente illusorio o insinuatorio.**

**In presenza di quali presupposti può ritenersi vi sia stata “*l’attribuzione di un fatto determinato*”?**

Dopo un orientamento più rigoroso ormai risalente nel tempo, secondo cui per fatto determinato in materia di diffamazione, deve intendersi quello concretamente individuabile attraverso l’indicazione di particolari circostanze: modalità, tempo e luogo,



la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che “ Per integrare l’aggravante del fatto determinato non risulta necessario il richiamo a particolari circostanze ogni qualvolta il detto fatto sia indicato in modo tale da suscitare nel lettore o nell’ascoltatore la rappresentazione sostanziale di un accadimento nella concreta e inconfondibile unicità e individualità”.

In altra pronuncia, si è specificato che: *“E’ sufficiente che l’ episodio riferito venga specificato nelle sue linee essenziali, di modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni adoperate evocino alla comprensione del destinatario della comunicazione azioni concrete e dalla chiara valenza negativa”*. (Cass., sentenza del 1999 n. 7599).

# **Art. 13 della legge 1948 n. 47 (Disposizioni sulla stampa)**

Contempla l'ipotesi di attribuzione di un fatto specifico: “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a euro 258”.

# Rapporti con la circostanza aggravante dell'art. 595, comma 2, c.p.

*“La circostanza aggravante di cui all’art. 13, l. 1948, n. 47, in relazione alla norma generale di cui all’art. 595, comma 2, c. p., relativa all’attribuzione di un fatto determinato, deve essere ricollegata all’attribuzione di un fatto, che sia storicamente concreto, ma anche costituente, un quid pluris, in termini di maggiore valenza lesiva della reputazione del soggetto passivo, quale risultato giuridicamente aggravato dall’offesa; risultato da valutare mediante la combinazione del mezzo usato per l’azione e la conseguente natura aggravata dell’evento.” (Cass.pen. sentenza V sentenza del 1992, n. 2883).*

**DIFFAMAZIONE AGGRAVATA**  
**ART. 595, comma 3, c.p.**

*“Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico la pena è della reclusione da sei mesi fino a tre anni o della multa non inferiore a €516.”*

# Ratio dell'aggravante

- Risiede nella peculiare potenzialità offensiva della stampa, sia sul piano spaziale (la pubblicazione ha una capacità diffusiva ad ampio raggio), sia su quello temporale (la pubblicazione può consentire la ripetizione dell'offesa, mediante una rilettura).

# Concetto di stampa

(art. 1 l. 1948, n. 47)

*“Sono considerati stampa o stampati... tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”.*

*“Perché si abbia una stampa o uno stampato, ai fini dell’applicazione della legge n. 47 del 1948 è necessario non solo l’elemento soggettivo della destinazione alla pubblicazione, ma anche l’elemento oggettivo della formazione di un prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari in quanto ottenuto con mezzi meccanici o fisico chimici, e questo elemento manca quando l’oggetto sia costituito da un unico esemplare, a nulla rilevando la circostanza che esso sia esposto in una pubblica mostra” (Cass. sentenza del 1983, n. 7513).*



# La consumazione del delitto di diffamazione

- Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la percezione - comprensione dell'ultima delle eventuali ed ulteriori comunicazioni;
- La diffamazione a mezzo stampa si consuma nel momento e nel luogo in cui lo stampatore consegna le copie alla Prefettura in ossequio all'obbligo previsto dalla legge 1939 n. 374, in quanto, tale momento costituisce di per sé pubblicazione in senso tecnico dello stampato medesimo e realizza la prima diffusione del giornale e non già la data indicata sulla copertina del periodico, la quale notoriamente, come in tutti i settimanali, è di circa otto giorni successiva a quella. (Cass. Sentenza del 1990, n. 11178).

# Cause di giustificazione anche dette “esimenti” o “scriminanti”

- Le cause oggettive di esclusione del reato sono situazioni particolari, in presenza delle quali, un fatto che di regola è vietato dalla legge penale viene imposto o consentito dalla legge e, quindi, non può ritenersi antiggiuridico.
- Principio di non contraddizione: l'ordinamento non può riconoscere un potere o un dovere in capo ai consociati e poi incriminarli per aver tenuto le condotte in cui si manifesta l'esercizio del diritto e l'adempimento del dovere.
- La codificazione legislativa delle cause di giustificazione è frutto di un'attività di bilanciamento dei diversi valori e interessi che l'ordinamento giuridico intende tutelare.

# Cause di giustificazione e delitto di diffamazione

- Esercizio di un diritto (art. 51 c.p.):
  1. diritto di critica;
  2. diritto di cronaca;
  3. diritto di satira.

# Esercizio del diritto di cronaca (art. 21 Cost. e 51 c.p.)

- L'esercizio del diritto ha efficacia scriminante per la ragione che, se l'ordinamento giuridico ha attribuito ad una persona una determinata facoltà, vuol dire che ha riconosciuto la prevalenza del suo interesse sugli interessi contrari (principio di bilanciamento dei diversi interessi in conflitto).

- Il diritto di cronaca giornalistica, da ricomprendersi in quello più ampio concernente la libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost., consiste nel potere-dovere, conferito al giornalista, di portare a conoscenza dell'opinione pubblica fatti, notizie e vicende concernenti la vita associata.

# La Dottrina ha evidenziato che

- *“Nel quadro dei diritti costituzionali, la libertà di manifestazione del pensiero- sia pure nel suo aspetto di libertà di cronaca - rappresenta un’ esigenza esistenziale dell’uomo- quale essere aperto al dialogo, al sociale, alla vita di relazione – ed è perciò riconducibile alla categoria dei diritti fondamentali e inviolabili di cui all’art. 2 Cost. e che da questo punto di vista, la libertà di manifestazione del pensiero, e per essa o con essa la stessa libertà di stampa, contribuisce ad identificare, e sicuramente a caratterizzare, il patrimonio irretrattabile della persona” (Scalisi 1994, 1373).*

## Art. 10 della CEDU

- Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiera... .
- L' esercizio di questa libertà, poiché comporta doveri e responsabilità può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale... .

# Corte Europea dei diritti dell'uomo

(6 maggio 2003, n. 48898/99, Perna c. Italia)

- **“La libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni essenziali del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno.**

Sotto riserva del par. 2, tale libertà si esplica in ordine non solo alle informazioni o idee accolte con favore o ritenute inoffensive o indifferenti ma anche per quelle che urtano, scioccano o preoccupano. Così vuole il **pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza i quali non vi è “società democratica”**. Tale libertà è sottoposta ad eccezioni che devono tuttavia essere interpretate in modo restrittivo e la necessità di restrizioni deve essere provata in modo convincente.



# Attività giornalistica

- Quando i giornali obiettivamente riferiscono fatti che ledono l'onore di una persona (cronaca, resoconti parlamentari o giudiziari ...), oppure rivolgono critiche che pregiudicano l'altrui reputazione (critica politica, artistica, scientifica, sportiva ecc..) formalmente ricorrerebbero gli estremi del reato previsto nell'art. 595 c. p., e cioè della diffamazione.
- Ad ogni modo, la punibilità è esclusa sempre che i modi usati non siano per se stessi offensivi e la notizia sia di pubblico interesse, perché il giornalista esercita un diritto che trova la sua base nella libertà di stampa riconosciuta dall'ordinamento giuridico.

Cass. Civ. Sez. Un. 1984 sentenza del 1984, n. 5259  
c.d. **“Decalogo del giornalista”**

Il diritto di cronaca è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni:

- a) **Utilità sociale dell’informazione;**
- b) **Verità dei fatti esposti** (oggettiva o anche soltanto putativa, perché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca);
- c) **forma “civile” dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione,** cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, si da non essere mai consentita l’offesa triviale o irridente i più umani sentimenti”.

# Immunità dei Parlamentari (art. 68 Costituzione)

- “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.

# “Insindacabilità” o “irresponsabilità” del Parlamentare

- E' limitata alle manifestazioni di pensiero espresse dal Parlamentare;
- La delibera di insindacabilità deve essere adottata dalla Camera di appartenenza del parlamentare il cui intervento preclude all'autorità giudiziaria di adottare una pronuncia difforme;
- La delibera parlamentare è sottoposta al controllo della Corte Costituzionale la quale adita in sede di conflitto di attribuzione, è chiamata a verificare l'assenza di vizi in procedendo e la sua eventuale arbitrarietà, senza potersi addentrare nel riesame del merito e della correttezza della valutazione sottesa alla decisione.

# Ratio dell'immunità

- Garanzia di indipendenza delle Camere e tutela della libertà di espressione del rappresentante che rientra nel generale principio di libertà di espressione sancito dall'art. 21 Cost..

**Il contenuto oggettivamente  
diffamatorio di un'intervista  
rilasciata dal Parlamentare al  
giornalista e da questi pubblicata  
rientra nell'immunità di cui  
all'art. 68 Cost.?**

Cosa deve intendersi per  
atti insindacabili in quanto costituenti  
estrinsecazione della funzione  
parlamentare?

- Tesi estensiva;
- Tesi restrittiva;
- Tesi intermedia;
- posizione della Corte Costituzionale

# Tesi estensiva

- Secondo orientamento, l'immunità di cui all'art. 68 Cost. avrebbe ad oggetto oltre alle opinioni espresse nell'esercizio della funzione tipicamente parlamentare (interpellanze, interrogazioni, ecc.) anche quelle esternate nello svolgimento di attività *latu sensu* politica in contesti extraparlamentari (comizi, riunioni di partito, incontri con la stampa o con gli elettori).



Al riguardo si ritiene che la guarentigia dell'insindacabilità serve a liberare il deputato o il senatore da eccessive preoccupazioni circa la sua condotta politica e che la manifestazione di opinioni anche al di fuori delle Camere costituisca momento essenziale dell'adempimento del mandato

## CRITICHE ALLA TESI ESPOSTA:

• Eliminando il legame tra l'atto compiuto e la funzione parlamentare si finisce per riconoscere una ingiustificata condizione di privilegio al deputato o senatore rispetto al resto dei cittadini; al contempo, si osserva che l'estensione dell'insindacabilità agli atti compiuti in sede extraparlamentare non soddisfa l'esigenza di tutelare il corretto funzionamento delle Camere prestandosi ad abusi e strumentalizzazioni .

# Tesi restrittiva

- Una diversa tesi ritiene siano coperti dall'immunità di cui all'art. 68 Cost. solo gli specifici atti tipici inerenti l'ufficio. Oltre all'elemento soggettivo - funzionale, si valorizza quello spaziale per il quale l'espressione di una determinata opinione, ipoteticamente integrante una fattispecie criminosa, può essere coperta da insindacabilità in quanto si sia verificata in occasione dello svolgimento delle tipiche funzioni connesse alla carica nell'ambito del Parlamento ovvero anche *extra moenia* ma in stretta relazione al compimento di atti (missioni, inchieste, ecc.) che, posti in essere fuori dalle Camere, si connettono all'adempimento di funzioni inerenti all'incarico.

# Corollari della tesi esposta:

- La prerogativa ex art. 68 Cost. va limitata all'esercizio delle funzioni proprie di membro del Parlamento, sia come singolo sia come componente del Collegio;
- si esaurisce nel compimento in sede parlamentare o para-parlamentare degli atti tipici del mandato, ma non al di fuori di essi, con esclusione di quelle attività che, pur connesse con essi ne sono tuttavia estranee (es. attività politica extra parlamentare esplicitata all'interno dei partiti).

# Tesi intermedia del nesso funzionale

- Secondo tale tesi, la dichiarazione del parlamentare incriminata è coperta da immunità solo se vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti con l'atto parlamentare, espressione dell'attività parlamentare.
- Non si ritiene sufficiente la mera comunanza di tematiche o il collegamento di argomento o di contesto tra le dichiarazioni e la medesima attività.

# Corollari

- L'immunità copre l'opinione espressa nell'esercizio della funzione anche se riprodotta in sede diversa, poiché rileva non l'occasione specifica in cui l'opinione è manifestata in ambito parlamentare, quanto il suo contenuto storico, anche se diffuso pubblicamente.

# **Corte Costituzionale**

## **(sentenza 2004/347)**

**in senso conforme anche Corte Costituzionale**  
**(sentenze 2006, n. 331 e n. 329)**

- Aderisce alla tesi del “nesso funzionale” statuendo che le dichiarazioni rese da un senatore o da un deputato fuori dalla sede parlamentare, ritenute da un cittadino lesive della propria reputazione in tanto sono coperte dalla garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell’art. 68 Cost., in quanto un “nesso funzionale” le colleghi ad atti già posti in essere dal loro autore nell’esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento, a nulla rilevando gli atti di altri parlamentari, nonché quelli compiuti dall’autore delle dichiarazioni, ma in epoca ad esse posteriori”.

# Insindacabilità parlamentare ed effettività della tutela giurisdizionale dei soggetti terzi alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo

- Il caso Cordova;
- Il caso De Iorio e Patrono;
- Il caso Ielo.

# Caso Cordova

- Nel caso di specie un magistrato aveva sporto querela nei confronti di due parlamentari in relazione ad affermazioni asseritamente lesive della sua reputazione; in entrambi i casi erano intervenute due delibere di insindacabilità da parte delle rispettive Camere di appartenenza. I giudici avevano ritenuto di non dover sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte Costituzionale.



La Corte, al riguardo, ha specificato che:

- Occorre effettuare un vero e proprio bilanciamento tra le due posizioni antagoniste al fine di comprendere se l'immunità parlamentare riconosciuta dalla Camera di appartenenza abbia imposto una restrizione sproporzionata del diritto di accesso ad una Corte di cui all'art. CEDU.
- poi, con riferimento al caso di specie, la Corte ha ritenuto che le affermazioni offensive della reputazione del ricorrente non fossero riconducibili alla funzione parlamentare strettamente intesa, inferendo la necessità di attendere ad un'interpretazione restrittiva del concetto di proporzione tra gli scopi che si intendono conseguire tramite l'immunità e i mezzi adoperati (la limitazione proporzionata del diritto individuale del singolo).

- Ne consegue la decisione del giudice nazionale di non sollevare conflitto di attribuzione non era stata assunta sulla scorta di un corretto bilanciamento tra le esigenze dell'interesse generale della Comunità e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'uomo.

# Casi De Iorio, Patrono e Ielo

In senso conforme alla precedente decisione la Corte ha chiarito che:

- Le dichiarazioni rese dal parlamentare non erano riferibili all' esercizio di funzioni parlamentari strettamente intese;
- Quindi, in assenza di un chiaro legame con l'attività parlamentare è necessaria un'interpretazione restrittiva del requisito della proporzione tra gli scopi che si intendono perseguire e i mezzi adoperati, soprattutto laddove la limitazione del diritto del singolo derivi dalla decisione di un organo politico.

L'immunità dei Parlamentari è  
estensibile all'*extraneus* nel caso di  
concorso nella medesima  
fattispecie delittuosa?

# Natura giuridica delle immunità

## DIBATTITO

### 1. TESI

Si tratta di una causa di giustificazione che esclude l'antigiuridicità del fatto e, dunque, la configurabilità del reato riconducibile al legittimo esercizio di un diritto (art. 51 c. p.).

## 2. TESI

### Causa di esclusione della pena

- Si tratta di una circostanza soggettiva di esclusione della pena di cui all' art. 119 c.p., in quanto tale, riferibile al solo soggetto immune e non estensibile agli altri concorrenti.

# Punibilità del giornalista che pubblica l'articolo diffamatorio del parlamentare

- **Cass. 2006 n. 38944**

In tema di diffamazione contestata al Parlamentare e al direttore di una testata radiotelevisiva che aveva patrocinato l'intervista al deputato stesso, la Corte ha ritenuto che la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 68, comma 1, Cost. in favore del parlamentare che esprima opinioni nell'esercizio delle proprie funzioni configura un'ipotesi di legittimo esercizio di un diritto ed integra come tale una causa di giustificazione. Questa rende lecita la condotta altrimenti diffamatoria e non rappresenta, viceversa una mera causa di esclusione della colpevolezza che lascerebbe sussistere la illiceità del fatto. Ne consegue che la insindacabilità delle espressioni usate dal Parlamentare riconosciuta ex art. 68 Cost. giova anche al concorrente.

## Cass. Pen. sez. V sentenza del 2008, n. 15323

- La prerogativa parlamentare non può essere assimilata alle cause di giustificazione di carattere oggettivo.
- La ratio dell'art. 68 Cost. è solo quella di consentire al parlamentare di esprimere liberamente le sue opinioni politiche e di esercitare in tal modo il suo mandato. Conseguentemente il parlamentare viene tutelato anche a fronte di espressioni travalicanti limiti imposti al corretto esercizio di critica politica. Tuttavia, quella stessa condotta se posta in essere da altri sarebbe punibile.



## **L'Intervista.**

### **Il concorso del giornalista nel delitto di diffamazione commesso dall'intervistato.**

- L'intervista è lo strumento per mezzo del quale il giornalista, introdotto il tema, dà la parola in diretta all'intervistato, senza filtri e diaframmi che non siano lo spunto offerto dalla domanda alla quale il soggetto resta, comunque, libero di rispondere e, soprattutto, resta libero, salvo un suo del tutto eventuale desiderio di compiacere la testata che gli dà credito, di rispondere come crede.

# Tipologie di intervista:

- **1. Intervista autentica.** Si caratterizza per la sollecitazione proveniente dall'intervistatore affinché l'intervistato riferisca fatti o opinioni che possano ricoprire un qualsiasi interesse presso l'opinione pubblica, perseguendo quella finalità informativa che sola giustifica e dà conto dell'importanza ed estensione che la libertà di stampa riveste in un ordinamento democratico.

# Intervista apparente o pseudo-intervista

- Il giornalista fa ricorso ad una delle modalità tipiche della sua attività professionale solo quale strumento di propalazione delle proprie idee e convinzioni, che vengono diffuse per il tramite dell'intervistato, a cui sono sottoposte domande suggestive e mirate.
- In tal caso, non può escludersi che il giornalista concorra nel fatto diffamatorio commesso dall'intervistato.

# Intervista cd. autentica e concorso nel delitto di diffamazione:

le diverse tesi a confronto

## 1. TESI RESTRITTIVA

(Cass. Sentenza del 1980 n. 616)

Anche nel caso dell'intervista per poter invocare il diritto di cronaca è necessaria la sussistenza delle **tre condizioni individuate dalla giurisprudenza per il legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica** vale a dire:

a) la verità o veridicità della notizia;

b) l'interesse pubblico;

c) l'esposizione severa se occorre, ma non ingiuriosa e libellistica.

## (Cass. 1981 n. 1311)

- Conferma l'orientamento precedente.
- La Suprema Corte, ha ritenuto non sussista un serio e concreto interesse alla conoscenza dei fatti che si risolvono in insinuazioni, pettegolezzi, indiscrezioni e dubbi maliziosi, potendo notizie di tal genere soddisfare ristrette curiosità e morbosità “*ma non rispondere alle finalità di formazione dell'opinione pubblica su fatti rilevanti per la vita sociale*”.

## Cass. Sez. V, 26 aprile 1999

- *“La pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni dei terzi, lesive dell’altrui reputazione, costituisce veicolo tipico di diffusione delle stesse. Il giornalista, pertanto, partecipa alla diffamazione con il proprio contributo causale e ne risponde secondo lo schema del concorso di persone nel reato, ove il fatto non sia giustificato dallo “ius narrandi” collegato al limite della verità della notizia, che egli ha il dovere di controllare, per evitare che la stampa diventi cassa di risonanza delle contumelie e delle malevoli critiche di terzi”.*

## 2. Orientamento sentenza Bardi, Corte di Cassazione sentenza 1995, n. 1618

*“E’ configurabile l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo e non tanto dal contenuto delle dichiarazioni rese dell’intervistato, quanto dalla qualità di questi, idonea a creare particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni; si che l’eventuale omessa pubblicazione dell’intervista finirebbe nel risolversi in una forma di censura, in contrasto con l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia””.*

(Cass. Sez. V 1999)

## Sentenza Simeone

- *“Può accadere, peraltro, che la veridicità delle dichiarazioni diffamatorie riportate dal giornalista e la stessa specifica offensività delle espressioni del dichiarante risultino in qualche misura irrilevanti. E ciò si verifica quando lo stesso fatto che la dichiarazione sia stata resa costituisca un “evento”, sia un fatto di cui il pubblico ha interesse ai fini e diritto ad essere informato ... La notizia di cronaca costituisce proprio nel riferire la dichiarazione in sé, non nel riferire i fatti in essa rappresentati”.*



# (Cass. 2144/2000)

## sentenza Scalfari

Si è ritenuto che nel caso in cui la pubblicazione riguardi un'intervista:

- **il limite della verità del fatto va riferito non al contenuto dell'intervista, ma al fatto che l'intervista sia stata realmente operata e concetti e parole corrispondano alle parole dell'intervistato;**
- il requisito dell'interesse pubblico sussiste nella misura in cui nell'intervista siano coinvolti personaggi pubblici sia nella veste di intervistato che in veste di soggetto raggiunto dai giudizi critici;
- il requisito della continenza richiede una valutazione peculiare poiché il giornalista deve mantenere il ruolo di "testimone obiettivo" nella rigorosa riproduzione delle espressioni usate dall'intervistato: il giornalista è tenuto a riportare il testo dell'intervista nella sua integralità e deve rimanere neutrale dinanzi alla pur libera esternazione dell'intervento del soggetto interrogato.

Cass. 7498/2000  
sentenza Ferrara  
si ritorna al precedente orientamento più  
rigoroso

Nel caso di pubblicazione di un'intervista:

Il giornalista non può limitarsi a riprodurre quanto affermato dall'intervistato soltanto perché le dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione ma deve altresì accertare che non difetti il requisito della continenza e cioè che esse non consistano in insulti;

In tali casi sia perché il giornalista ha creato l'evento intervista, sia perché ha formulato, d'accordo o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di quest'ultimo, con la loro propalazione diviene o dissimulato coautore delle eventuali dichiarazioni diffamatorie o strumento consapevole di diffamazione altrui ;

Non sussiste l'interesse pubblico alla conoscenza di quelle notizie distolte dal fine della formazione della pubblica opinione e volte a soddisfare attraverso la violazione della sfera morale dei singoli la curiosità del pubblico.

# Cass. Sez. Unite

## 37140/2001

### risolve il contrasto

In particolare la Corte ha ritenuto che:

- Riportare alla lettera nel testo dell'intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto diffamatorio non integra di per sé la scriminante del diritto di cronaca;
- Il giornalista può essere scriminato in forza dell'esercizio del diritto di cronaca se il fatto in sé dell'intervista in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti alla materia in discussione ed al più generale contesto dell'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.
- In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall'intervistato all'indirizzo altrui quando per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, la notizia assuma il carattere di un evento pubblico di interesse non suscettibile di censura da parte dell'intervistatore.

## Responsabilità del direttore responsabile della rivista (art. 57)

Reati commessi col mezzo della stampa periodica.

*“Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.”*

# Natura giuridica del delitto

- REATO PROPRIO, poiché è chiamato a rispondervi esclusivamente il direttore di un periodico in virtù della sua posizione di preminenza che si estrinseca anche nell'obbligo di controllo, nel potere di censura e nella facoltà di sostituzione;
- OMISSIVO;
- DI EVENTO
- AUTONOMO TITOLO DI REATO rispetto a quello commesso dall'autore della pubblicazione: *“Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso ...”*

# Elemento oggettivo

- **Condotta di tipo omissivo**: Mancato esercizio del dovere di controllo sul contenuto delle pubblicazioni;
- **Evento**: consumazione di un reato a mezzo della pubblicazione.

# ELEMENTO SOGGETTIVO

*“a titolo di colpa...”*

- Colpa specifica: violazione di una specifica norma di legge;
- Nel caso di omesso controllo doloso è configurabile il concorso nel delitto di diffamazione commesso dall'autore della pubblicazione.

# Quesito:

la responsabilità del direttore responsabile  
della rivista  
per omesso controllo sul contenuto della  
pubblicazione è estensibile anche al  
direttore della rivista “on line”?



Cass. Sez. V pen. sentenza  
del 2010 n. 35511

- La Cassazione, dopo aver auspicato un intervento legislativo e aver lanciato un monito affinché il legislatore superi l' *horror vacui* in tale materia, vista l'assenza di un preciso quadro normativo di riferimento, ha opinato nel senso che è impossibile fondare la punibilità del direttore di un giornale on line sull'art. 57 c.p..

# Elementi valorizzati dalla Cassazione

- **DIVERSITA' STRUTTURALE TRA I DIVERSI MEZZI DI COMUNICAZIONE:** internet non può essere assimilato al concetto di stampato;
- art. 1 L. sulla stampa, n. 47 del 1948 la stampa in senso giuridico richiede che: vi sia una riproduzione tipografica che internet non può realizzare; che il prodotto di tale attività sia destinato alla riproduzione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico
- Il messaggio internet può essere anche stampato ma non è sempre stampabile (es. messaggio offensivo trasmesso tramite video);
- Differenti modalità tecniche di trasmissione: consegna materiale dello stampato; trasmissione telematica tramite un ISP (internet service provider) con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet).

- INAMMISSIBILITA' della  
RESPONSABILITA' del DIRETTORE  
RESPONSABILE della RIVISTA “*ON LINE*”  
stante :
- Principio di tassatività’;
- Divieto di analogia in materia penale in malam  
partem di cui agli artt. 25, comma, 2 Cost., 14  
disp. prel. c.c. e 1 c.p..

# Conclusioni

- La domanda del giornalista aveva in sé un contenuto lesivo della reputazione di Mevio.
- Il giornalista non si limitava a chiedere l'opinione del parlamentare, ma descriveva un fatto illecito determinato, suggerendo quasi la risposta.

- La risposta dell'onorevole è lesiva della reputazione di Mevio e non sembra collegata funzionalmente all'attività istituzionale del parlamentare: tra l'altro, il parlamentare non fa alcun riferimento a proprie interrogazioni parlamentari sul punto o ad altra attività da lui svolta quale parlamentare.

- Quindi il giornalista e il parlamentare risponderanno in concorso di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato e dall'uso di “*altro mezzo di pubblicità*” (la rivista *on line*).
- Ciò, evidentemente, sul presupposto, indicato dall'imprenditore Mevio, della non corrispondenza al vero di quanto riportato nell'intervista.
- Il direttore responsabile della rivista “*on line*” non potrà invece essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 57 c.p..

In ogni caso, alla luce della possibile rilevanza penale dei fatti rappresentati nell'intervista, costituenti reati procedibili d'ufficio, sarà possibile l'inizio di indagini preliminari nei confronti dell'imprenditore Mevio, tese ad accertare la sussistenza o meno dei fatti stessi

Ulteriore tema, configurabilità del delitto di calunnia di cui all'art. 368 c. p..

Mancanza di una denuncia, istanza o querela rivolta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

Ne consegue che il delitto di calunnia non è configurabile nel caso di specie.